SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 623)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ROMEI e SENESE Antonino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1977

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La gravissima esplosione della delinquenza e della criminalità nella Regione calabrese; le ripetute connessioni di questa con delitti, anche particolarmente efferati, in altre zone d'Italia; l'esigenza di valutare in termini di esattezza le reali dimensioni del fenomeno hanno suggerito la presentazione del seguente disegno di legge, con il quale si intendono anche accertare cause e proporre rimedi sul piano sociale e su quello culturale, non potendosi certamente prescindere da questo ultimo dato per estirpare seriamente il triste fenomeno.

Le manifestazioni mafiose e criminali, di cui anche il Consiglio regionale della Calabria si è ripetutamente e responsabilmente interessato, hanno avuto, nell'ultimo periodo considerato (30 settembre 1975-30 settembre 1976), una paurosa *escalation*, di talchè tentati omicidi e lesioni personali volontarie sono passati da 224 a 1.666, le rapine da 71 a 112, le estorsioni da 121 a 126, i sequestri di persona da 7 ad 11, mentre il numero di denunzie a carico di ignoti hanno raggiunto il numero impressionante di 21.143, quasi a confermare, come ben osservava il Procuratore generale della Corte d'appello di Catanzaro nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1977, « la impenetrabile cortina di silenzio che avvolge i delitti, insanguinanti questa terra, e che rende oltremodo difficili le indagini e di natura indiziaria il relativo processo ».

Questo insieme di preoccupanti situazioni può invocare alcune cause di carattere socio-economico, da non ritenere, però, prevalenti o determinanti; può sollecitare indagini su eventuali solidarietà attive o su omertà; deve imporre strumenti repressivi seri per emarginare ed estirpare l'arrogante presenza associativa di siffatte organizzazioni criminose, prive di ogni umana pietà, e tali da suscitare anche momenti di non suggestivo richiamo per le giovani generazioni.

Per un accertamento approfondito e per una terapia efficiente e producente si è pensato alla istituzione di una Commissione parlamentare, la quale, in tempi brevi e con una razionale pubblicità, possa pervenire a soluzioni pertinenti, seguendo una normativa che tenga conto di precedenti esperienze e di indagini analoghe, e pertanto contribuire, in maniera determinante, a rimuovere vergognose situazioni, che infangano le tradizioni culturali e civili della nobile Regione calabrese.

La somma di queste preoccupate considerazioni ci spinge a richiedere agli onorevoli senatori la più sollecita approvazione del seguente disegno di legge, sostanziato da profondo amore per la gente di Calabria e da stima vivissima per gli abitanti di quella terra, meritevoli, in nettissima maggioranza, della più attenta considerazione da parte dei pubblici poteri.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della mafia e della criminalità calabresi.

La Commissione è costituita da dodici senatori ed altrettanti deputati, nominati, in proporzione dei vari gruppi parlamentari, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, i quali, nella ipotesi di dimissioni o di cessazione dal mandato, provvederanno alle relative sostituzioni.

Nella prima riunione i componenti della Commissione provvederanno ad eleggere il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 2.

La predetta Commissione dovrà, entro dieci mesi dal suo insediamento, provvedere, una volta esaminata la genesi, le caratteristiche, i collegamenti delle manifestazioni mafiose e criminali in Calabria, a proporre le misure ritenute necessarie per prevenirne le cause e reprimerne le manifestazioni.

Nel contempo, la Commissione potrà indicare gli interventi pubblici coordinati ed organici, tali da consentire il superamento della presente situazione di depressione socio-economica della Calabria, all'uopo servendosi anche degli organismi elettivi regionali.

Art. 3.

La Commissione parlamentare, istituita a norma della presente legge, è investita degli stessi poteri di indagine della autorità giudiziaria.

Art. 4.

Le conclusioni dei lavori della Commissione dovranno essere presentate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati entro il predetto termine di dieci mesi e rese integralmente pubbliche.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 6.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli organi ed uffici delle amministrazioni centrali, degli enti parastatali, della regione Calabria e dei suoi organi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*